



REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza numero **10**/2020

Oggetto: Proroga di termini previsti dalle Leggi regionali n. 30/2019 in materia urbanistico-edilizia e n. 12/2012 in materia di attività estrattive scadenti, in conseguenza dell'emergenza COVID19.

VISTI:

- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni, in materia di igiene, sanità pubblica e polizia veterinaria;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile);
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante primi interventi urgenti di protezione civile in relazione in relazione all'emergenza al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile – coordinatore interventi ai sensi dell'o. C.D.P.C. – del 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1 comma 1 della o. C.D.P.C. n. 630 del 3 febbraio 2020;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019), che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19);

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale e segnatamente il relativo Allegato 1, aventi efficacia dal 23 marzo 2020.

VISTI, inoltre:

1. la legge regionale 24 dicembre 2019, n. 30 e s.m. (Disciplina per il riutilizzo di locali accessori di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati) ed in particolare l'art. 4 che:
 - al comma 1 prevede:

“ Entro il 30 aprile 2020 i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria e nel rispetto della disciplina dei piani di bacino e dei piani dei parchi, possono individuare, limitatamente al riutilizzo di locali contigui alla strada pubblica, parti del proprio territorio nelle quali non trovano applicazione le disposizioni della presente legge relative al riutilizzo per l'uso residenziale dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati. Con la stessa deliberazione i comuni possono individuare anche specifici ambiti del territorio comunale nei quali, in presenza di fenomeni di risalita della falda, è esclusa la possibilità di riutilizzo dei locali accessori e delle pertinenze di un fabbricato collocate in piani seminterrati. Le disposizioni della presente legge si applicano senza limitazioni a seguito della infruttuosa decorrenza del termine del 30 aprile 2020 senza che il Comune abbia assunto l'eventuale deliberazione per l'individuazione di ambiti esclusi dall'applicazione delle norme della legge medesima.
2. la legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 e s.m. e i. (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva) e in particolare l'articolo 14 che:
 - al comma 1 prevede:

“Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è tenuto a versare entro il 31 maggio di ogni anno un contributo commisurato al tipo e alla quantità del materiale estratto nell'anno precedente, applicando i seguenti parametri:

 - a) materiali da taglio e da rivestimento: euro 0,35 a tonnellata;

- b) materiali per usi chimico-industriali, edile stradale e per manufatti: euro 0,58 a tonnellata;
- c) sabbie e ghiaie da terreno alluvionale: euro 2,36 a tonnellata.”;

- al comma 8 prevede:

“Il titolare dell’autorizzazione, entro il 31 marzo di ogni anno, è tenuto a fornire i dati sull’attività svolta nell’anno precedente, secondo indicazioni fornite dalla Regione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b). Tali dati comprendono il quantitativo di materiale estratto e l’importo del contributo di estrazione da versare al Comune e alla Regione ai sensi del presente articolo. “;

- la D.G.R. n. 671 del 26 luglio 2019 “Disciplina dei materiali inerti lavorabili presso gli impianti di cava e degli impianti di recupero negli ambiti di attività estrattiva – sostituzione DGR 1346/2013.”, che tra l’altro prevede che i titolari di autorizzazione all’esercizio di attività estrattiva che lavorano nell’impianto materiali di provenienza esterna trasmettano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione contenete i dati consuntivi del registro dei materiali lavorati;
- la D.G.R. 672 del 26 luglio 2019 “Disciplina dei materiali da impiegare nelle riqualificazioni ambientali delle cave – modifica linee guida approvate con DD.GG.RR. 141/2010 – disciplina die residui di lavorazione dell’ardesia.”, che tra l’altro prevede che sia trasmessa alla Regione e alla Città Metropolitana/Provincia, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione contenete i dati consuntivi del registro di carico e scarico di cui all’art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. ove previsto;

CONSIDERATO che, per effetto delle disposizioni nazionali richiamate in premessa, emanate in conseguenza dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, al fine del loro contenimento, l’operatività dei Comuni, e soprattutto dei relativi Uffici Tecnici, risulta fortemente condizionata anche in termini di disponibilità di personale, nonché l’operatività delle imprese che operano nel settore dell’attività estrattiva la cui tipologia di attività produttiva è sospesa in quanto non rientra tra quelle di cui all’Allegati 1 del sopra richiamato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, circostanze che implicano grave e oggettiva difficoltà a garantire il rispetto dei termini previsti dalle normative regionali dianzi riportate;

RITENUTO, pertanto, opportuno, in considerazione dello stato di emergenza sanitaria e delle disposizioni in materia di sospensione di attività produttive, disporre, con riferimento ai termini delle leggi regionali più sopra richiamate con le scadenze ivi previste, una proroga fino al 31 luglio 2020 dei termini indicati:

- al comma 1 dell’art. 4 della l.r. n. 30/2019 e s.m.i;
- al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. n. 12/2012 e s.m.i.;
- al comma 8 dell’articolo 14 della l.r. n. 12/2012 e s.m.i;
- dalle DD.GG.RR. n. 671 e n. 672 del 26 luglio 2019.

ORDINA

per l'anno 2020, una proroga al 31 luglio 2020 dei termini indicati:

- al comma 1 dell'art. 4 della l.r. n. 30/2019 e s.m. e i.;
- al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. n. 12/2012 e s.m. e i.;
- al comma 8 dell'articolo 14 della l.r. n. 12/2012 e s.m. e i.
- dalle DD.GG.RR. n. 671 e n. 672 del 26 luglio 2019.

MANDA

Ai Comuni liguri

Alla Città Metropolitana di Genova

Alle Province liguri

Alle ASL

Ad ARPAL

A Confindustria

Ad AssoLapidei

Agli esercenti di attività estrattive

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, li ~~24~~ marzo 2020


GIOVANNI TOTI